

# CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 23/07/2020

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 6 / 2020

N. di prot. 148 / 2020 dell'08.08.2020

**OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI BACINO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO (DA APPLICARE AI PROVENTI TARIFFARI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA)**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitrè) del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Sala Ferracina del Municipio di Bassano del Grappa (VI), si è riunito il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 135/2020 del 13.07.2020 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

NOMINATIVO	CARICA	P/A	Giustificato
<b>ARGENTI ANTONELLA</b> Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)	<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>	
<b>CAVINATO ELISA</b> Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>TONAZZO STEFANO</b> Sindaco del Comune di Limena (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>A</b>	si
<b>MONTAGNER CRISTIANO</b> Sindaco del Comune di Mussolente (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLIZZARI ALDO</b> Sindaco del Comune di Rotzo (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLANDA LUIGI</b> Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>BAGGIO LORENZA MARIA</b> Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	

**Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.**

Accertata la validità della seduta, risultando presenti 6/7 componenti del Comitato di bacino (si richiede la maggioranza, ovvero almeno 4 componenti su 7), il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

**Assume la funzione di Segretario provvisorio/verbalizzante il dott. Gianandrea Borsato, Istruttore direttivo del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”).**

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 9 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. GIANANDREA BORSATO

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa ((Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 14.08.2020 al 29.08.2020.

## **IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"**

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di

Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

RICORDATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionali al seguente indirizzo PEC: [dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it). Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta

sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;

- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino “Brenta”, richiedeva che venisse posta in essere l’azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell’esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino “Padova Città”, la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Brenta” non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Brenta” in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell’11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell’assemblea per l’elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell’avvio dell’attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l’Assemblea di bacino per l’elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;
- RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Preso d’atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di*

*gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICORDATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea.

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità.

VISTO l'art. 17 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018, che così dispone:

1. *Gli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.*
2. *Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.*
3. *Il fabbisogno finanziario del Consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea di bacino entro il termine stabilito dall'art. 151 del D.Lgs 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.*

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 1 lettere i) e k) e 12 comma 2 lettera d) della sopra citata Convenzione istitutiva, competono all'Assemblea di Bacino l'approvazione del piano tariffario e dei relativi aggiornamenti e l'approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino, su proposta del Comitato di Bacino.

CONSIDERATO che:

- a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, sono sorti degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all’utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA;
- il Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, c.d. “Decreto fiscale”, convertito o con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha spostato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione di PEF e tariffe TARI, sganciandolo dal termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione (31 dicembre 2019);
- il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto nel territorio nazionale, all’art. 107, ha disposto quanto segue:
  2. *Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 maggio 2020.*
  4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.*
  5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
  6. *Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020*

RICHIAMATO anche l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Rilancio”, con il quale si è disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; sono stati conseguentemente uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020, che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione; infatti il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI era fissato al 30 giugno mentre per l’IMU il termine era stato prorogato fino a giugno; ulteriormente, in sede di conversione in legge del suddetto Decreto (legge di conversione in corso di pubblicazione in G.U.) si è disposta l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali e il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli.

VISTE:

la Delibera ARERA 26 marzo 2020 n. 102/2020/R/rif, con la quale - al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale - si è proceduto a richiedere agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile;

la Delibera ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, la quale ha recato prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello

nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; in particolare, il provvedimento ha previsto - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti);

la Delibera ARERA 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, la quale ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

---

CONSIDERATA la necessità di predisporre il primo bilancio finanziario dell'Ente 2020-2022 e conseguentemente individuare una fonte di entrata certa sulla quale poggiare l'architettura contabile;

RITENUTO pertanto necessario definire per l'anno 2020 la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino

CONSIDERATO che, nella riunione del Comitato di Bacino in data 25.05.2020, si è valutato, in tema di costi necessari per l'avvio e il funzionamento del Consiglio di Bacino, un valore di Euro 578.977,00, calcolato in prima definizione come quota pro capite rispetto agli abitanti dell'ambito come da Censimento Istat 2011 nella misura di € 1,00 €/abitante;

EVIDENZIATO che tale indicazione è congruente con le poste di bilancio del primo avvio del Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato e altri soggetti analoghi di dimensioni comparabili;

RITENUTO che detta quota sia sostenibile sotto il profilo dell'incidenza tariffaria che andrà via via strutturandosi con il progressivo adeguamento al quadro regolatorio definito da ARERA;

Tutto ciò premesso,

### **IL COMITATO DI BACINO**

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

RITENUTO di accogliere la proposta di emendamento, volta ad espungere il riferimento alla popolazione al 31.12.2018 inserito nella proposta di deliberazione (in quanto occorre fare riferimento alla popolazione ISTAT 2011) e il lemma "pro capite" dall'oggetto della deliberazione e ad inserire la proiezione triennale della quota nella misura ipotetica di 1,00 euro/abitante a regime nel triennio e transitoriamente nella misura di 0,75 euro/abitante per il 2020, fino all'operatività della tariffa MTR Arera; sono coerentemente modificati i punti 1), 2) e 3) del dispositivo;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**

### **DELIBERA**

- 1) **di proporre all'Assemblea di Bacino** – ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 1 lettere i) e k) e 12 comma 2 lettera d) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"» (stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), **di determinare come segue la quota ~~pro capite~~ destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino (da applicare ai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Convenzione istitutiva), fino alla piena operatività della tariffa MTR Arera:**
  - **quota per l'anno 2020: 0,75 euro/abitante;**
  - **quota per gli anni 2021 e 2022: 1,00 euro/abitante per anno;**
- 2) di dare atto che l'applicazione della suddetta quota (attraverso la fatturazione del servizio rifiuti tramite i gestori) comporterà un'entrata al bilancio dell'ente di bacino destinata al finanziamento dei suoi costi di funzionamento;
- 3) di dare atto che la determinazione della quota ~~pro capite~~ per i costi di funzionamento del Consiglio di Bacino è propedeutica alla predisposizione e approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022, in quanto ne costituisce la tipica fonte di entrata;
- 4) di dare atto che alla determinazione della suddetta quota di finanziamento ~~pro capite~~ provvederà con propria deliberazione la prossima Assemblea di Bacino.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 17.07.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO  
Dott. ANTONELLO ACCADIA

(firma digitale)

---

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di sottoporre alla tempestiva approvazione dell'Assemblea di Bacino l'approvazione della quota pro capite per l'anno 2020. Il Comitato di Bacino approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**